ai bisogni dei figli dei militari richiamati, e via dicendo. A questo aveva provveduto il decreto del 13 giugno 1915, e, come ha dichiarato l'onorevole relatore, l'articolo 33 conferma questa destinazione provvisoria. Se si vuole essere più chiari, non ho difficoltà ad accogliere le modificazioni.

Si dirà dunque: « rimane fermo, però, l'obbligo di provvedere coi redditi e coi fondi predetti ai fini di cui nel suddetto decreto luogotenenziale 13 giugno 1915 e per l'infanzia abbandonata ».

Dopo di che spero che ci troveremo d'accordo.

PEANO, *relatore*. Devo una spiegazione all'onorevole Morelli-Gualtierotti ed è che, nella frase « assistenza alla infanzia abbandonata » si comprendono anche i presepi e le case di maternità che, in base al decreto 13 giugno 1915, sono state sussidiate dai prefetti.

PRESIDENTE. Onorevole Sichel insiste nel suo emendamento?

SICHEL. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Onorevole Casalini e lei insiste?

CASALINI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Onorevole Brezzi?

BREZZI. Mi dichiaro sodisfatto e ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Il relatore accetta l'emendamento del Governo?

PEANO, *relatore*. Siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo allora a partito l'articolo 33 come è stato modificato dall'onorevole ministro dell'interno d'accordo con la Commissione.

(*È approvato*).

Verrebbe ora l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Dentice.

PEANO, *relatore*. A nome della Commissione l'accetto.

ORLANDO V. E., *ministro dell'interno*. L'accetto anch'io.

DENTICE. Perdoni, onorevole Presidente, c'è un errore tipografico. Là dove dice « corso » deve dire invece « ricorso ».

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo a partito questo articolo aggiuntivo che diventa articolo 34.

(*È approvato*).

Art. 34 che diventa 35.

« All'articolo 2 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, sono aggiunti i seguenti capoversi.

« Le rendite delle fondazioni private, di cui alla lettera *b*), che siano rivolte a scopo dotalizio, ovvero a fini elemosinieri generici, non saranno più erogate a tali scopi appena vengano a mancare i parenti, fino al decimo grado inclusivo, del fondatore o delle persone da lui chiamate per la prima volta, e saranno invece destinate nelle provincie della Sicilia, a favore degli Istituti indicati nel primo comma dell'articolo 2 della legge 7 luglio 1907, n. 435, e, nelle altre provincie del Regno, a favore dell'assistenza degli orfani della guerra e versate alla cassa del Comitato provinciale, purchè il fondatore stesso non abbia previsto una diversa destinazione. Al medesimo scopo, e salvo disposizione contraria del fondatore, sono destinate anche le rendite delle stesse fondazioni non erogate in ciascun anno per mancanza di persone che abbiano i requisiti prescritti dalle tavole di fondazione.

« Il provvedimento relativo è emesso dal prefetto, sentita la Commissione provinciale di beneficenza.

« Contro il provvedimento del prefetto è ammesso solo il ricorso al Re in via straordinaria come è disposto nei due ultimi capoversi del precedente articolo.

« Rimangono fermi gli eventuali diritti quesiti a favore dei parenti, tuttora in vita, del fondatore, o delle persone da lui chiamate per la prima volta ».

Il Ministero e la Commissione d'accordo propongono di aggiungere in fine:

« Quando lo scopo dell'assistenza agli orfani verrà a cessare totalmente o parzialmente, il reddito stesso sarà trasformato a favore dell'infanzia abbandonata colle forme stabilite dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 ».

(*È approvato*).

Art. 35 che diventa 36.

« Sono devoluti al Fondo a favore degli orfani della guerra indicato all'articolo 31 i proventi di qualsiasi pubblicità che, sotto qualunque forma, si trovi già istituita o possa istituirsi dalle singole Amministrazioni governative in locali di loro pertinenza o su carte o stampati in uso presso le Amministrazioni medesime. Rimangono ferme per l'azienda delle Ferrovie dello Stato le disposizioni della legge 19 luglio 1913, n. 641, a favore dell'Opera di previdenza per il personale ».

(*È approvato*).